

N. 4443 Progressivo.

ALLEGATO "A"

S T A T U T O
della Società per azioni
"AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A."
anche brevemente "A.M.T. S.P.A."

---OoO---

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni con la denominazione "**Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.**", di seguito "Società".

La denominazione può essere indicata anche con l'acronimo "**A.M.T. S.p.A.**".

La società consegue alla trasformazione dell'Azienda speciale, ai sensi dell'art. 17, comma 51, legge 15 maggio 1997, n. 127, in una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lett. e), legge 8 giugno 1990, n. 142. La Società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda speciale, ai sensi della disposizione sopracitata.

La Società è a totale partecipazione pubblica ed è soggetta all'indirizzo, direzione e supervisione del Comune di Verona e degli eventuali altri Enti pubblici soci, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del presente Statuto.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Verona all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, può spostare la sede legale della società nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali e agenzie, purchè nel territorio degli Enti pubblici soci.

ARTICOLO 3 - DURATA

La Società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacento (31 dicembre 2100), salvo proroga od anticipato scioglimento che dovranno essere deliberati in sede di Assemblea straordinaria con l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi pubblici:

- a) trasporto di persone con qualsiasi vettore, esclusi quelli appartenenti alla categoria M1;
- b) parcheggi, parcometri, parchimetri;
- c) sistema di rilevamento dei flussi di traffico e dei livelli di inquinamento ad essi correlati e correlativa gestione centralizzata delle installazioni semaforiche e della rete informativa per i cittadini;
- d) trasporti scolastici, esclusi quelli appartenenti alla categoria M1;
- e) trasporti per disabili ed handicappati;
- f) manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto;
- g) servizi specializzati di trasporto merci;
- h) ogni altra attività comunque connessa alla mobilità, escluse quelle appartenenti alla categoria M1.

La Società potrà anche assumere incarichi di studio, consulenza, progettazione e realizzazione e gestione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale connesse e complementari.

L'esercizio delle attività suddette dovrà essere limitata all'ambito territoriale del Comune di Verona e degli eventuali altri Enti pubblici soci.

La Società potrà, inoltre, compiere in via non prevalente e del tutto accessoria, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico in house, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che risulteranno necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa la facoltà di concedere garanzie, anche a favore di terzi, al fine di raggiungere gli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività di intermediazione disciplinate dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dal successivo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La società potrà infine assumere e cedere, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale, partecipazioni anche minoritarie ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni, nonché costituire società, aventi oggetto simile, complementare, ausiliare, analogo od affine al proprio, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, nonché gestire le partecipazioni e/o interessenze medesime, previa acquisizione del provvedimento autorizzativo del competente organo degli enti pubblici soci ed approvazione da parte dell'Assemblea.

L'attività è svolta principalmente, per oltre l'ottanta per cento del fatturato, o nella diversa misura che sarà di volta in volta stabilita dalla normativa applicabile, in adempimento dei compiti affidati alla società dagli enti pubblici soci, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente *ratione temporis*. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale e può essere rivolta anche a finalità diverse dalla stessa, in particolare all'organizzazione e svolgimento di attività mirate alla valorizzazione del territorio del Comune di Verona e limitrofo, in ambito:

- turistico (ivi incluse l'attività di agenzia viaggio e tour operator dell'incoming, vendita e prevendita di biglietti, etc.);
- culturale (attività convegnistiche, organizzazione di spettacoli teatrali, cinematografici, di concerti, etc. e relativa vendita di biglietti);
- della ristorazione (gestione bar, catering, etc.);
 promo-pubblicitario (attuazione di campagne informative-promozionali, commercializzazione turistica, etc.).

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 6.967.423,72, diviso in numero 269.846 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 25,82 cadauna.

Il capitale sociale dovrà essere, per tutta la durata della società, interamente detenuto da Enti pubblici, nonchè posseduto in misura non inferiore al cinquantuno per cento (51%) dal Comune di Verona.

ARTICOLO 6 - AZIONI

Le azioni sono nominative. Ciascuna di esse dà diritto ad un voto ed è indivisibile.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione sul libro stesso.

Oltre alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, la Società può creare

categorie di azioni aventi diritti diversi. Le azioni non potranno essere offerte in garanzia né in godimento.

ARTICOLO 7 - VERSAMENTI SULLE AZIONI

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi stabiliti dall'assemblea. A carico dei soci morosi decorre l'interesse annuo nella misura del tasso di riferimento determinato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, maggiorato di due punti, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

ARTICOLO 8 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende eletto nel luogo da essi dichiarato e risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, anche se convertibili in azioni, determinando le condizioni del relativo collocamento.

Nel caso di obbligazioni convertibili in azioni, dovrà comunque essere salvaguardata la quota del 51% spettante al Comune di Verona e la partecipazione pubblica totalitaria..

ARTICOLO 10 - AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE

In caso di aumento del capitale, anche per effetto dell'emissione di obbligazioni convertibili, ogni aumento avverrà senza modificare la proporzione all'epoca esistente tra le varie categorie di azioni in circolazione o la cui emissione sia comunque stata deliberata a servizio del prestito obbligazionario convertibile.

Le nuove azioni di ciascuna categoria e/o le nuove obbligazioni convertibili saranno riservate in opzione ai rispettivi possessori, fatto salvo il disposto dell'art. 2441 c.c..

ARTICOLO 11 - LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

E' fatto divieto di alienare o trasferire quote del capitale sociale, anche minoritarie e solo future e potenziali, a soggetti privati.

Qualsiasi alienazione o trasferimento, anche a titolo gratuito, delle azioni tale da determinare la perdita della partecipazione minima del cinquantuno per cento (51%) in capo al Comune di Verona, o il venir meno della partecipazione pubblica totalitaria, come specificato all'art. 5 che precede, deve intendersi inefficace nei confronti della Società.

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI DEI SOCI

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso.

La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 13 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, i componenti degli organi

amministrativo e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, fermo restando quanto disposto dall'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- l'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Amministratore delegato, oltre ai requisiti già previsti dalla legge, dovranno essere in possesso di adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali;

- i Sindaci, oltre ai requisiti di legge, dovranno avere i requisiti previsti per i Revisori dei conti del Comune di Verona.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Vige altresì il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA: COMPETENZE

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria delibera sulle materie a lei riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare:

- a) approva il bilancio e delibera sulla destinazione dell'utile;
- b) nomina e revoca l'Organo Amministrativo, salvo quanto disposto dall'art. 20 del presente statuto;
- c) nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale, salvo il diritto di nomina del Comune di Verona previsto all'art. 29, comma 6, del presente Statuto, nonché il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) determina il compenso onnicomprensivo dell'Amministratore Unico o degli Amministratori in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, e dei sindaci e del Revisore legale dei conti o Società di revisione legale, nel rispetto della norma vigente e degli indirizzi impartiti dagli enti pubblici soci;
- e) delibera sulla responsabilità dell'Amministratore Unico o degli Amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Revisore legale dei conti o Società di revisione legale;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) autorizza gli atti di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 4, le lettere da a) a f) e lettere m) e n), del presente statuto;
- h) costituisce patrimoni destinati ad uno specifico scopo ai sensi degli art. 2447-bis e segg. del cod. civ.;
- i) approva il regolamento per la disciplina dei contratti di forniture e servizi;
- j) approvare il regolamento per la disciplina delle assunzioni del personale e per le consulenze, in osservanza della normativa vigente e degli indirizzi impartiti dagli enti pubblici soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. In particolare:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) l'emissione di prestiti obbligazionari e di strumenti finanziari;
- c) la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori;
- d) sulle operazioni di massima valenza strategica (piani industriali, piani di investimento ecc.);
- e) sulle operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, previa acquisizione del provvedimento degli enti pubblici soci, o una rilevante modifica dei diritti dei soci.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. Essa deve essere convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano.

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci mediante lettera fornita di avviso di ricevimento, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno.

Nello stesso avviso potrà essere indicato giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per l'assemblea di seconda e terza convocazione.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno fissato per l'assemblea di precedente convocazione.

In parziale deroga ai meccanismi di cui sopra, qualora all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria vi siano l'approvazione del bilancio d'esercizio o dei documenti di cui all'art. 25, comma 5, lettere a) limitatamente ai documenti previsionali e programmatici, c), d), e), m) del presente statuto, nonché per tutte le Assemblee straordinarie, l'avviso di convocazione va comunicato ai soci almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le modalità di cui sopra.

ARTICOLO 16 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 c.c.. In deroga a quanto sopra previsto, il Comune di Verona, potrà essere rappresentato in assemblea soltanto dal sindaco o da un assessore delegato per l'assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento di ciascun socio e la regolarità della delega.

ARTICOLO 17 - LAVORI ASSEMBLEARI

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le funzioni proprie della carica, da chi ne fa le veci, conformemente all'art. 22 del presente statuto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, se del caso, due scrutatori, anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 18 - MAGGIORANZE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale;
- in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti in proprio o per delega.

ARTICOLO 19 - MAGGIORANZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima e seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

ARTICOLO 20 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, previa deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci trasmessa alla Corte dei Conti, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente.

In ottemperanza al disposto della L. 120/2011 e al Regolamento attuativo D.P.R. n. 251/2012, la nomina dell'Organo Amministrativo è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga comunque il numero di componenti previsto dalla predetta normativa.

Ai sensi dell'art. 2449 c.c., il Comune di Verona ha il diritto di procedere direttamente alla nomina degli Amministratori proporzionalmente alla propria partecipazione al capitale, con arrotondamento all'unità superiore, nel rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Gli Amministratori nominati direttamente dal Comune di Verona potranno essere revocati in qualsiasi momento dal Comune stesso, il quale procederà direttamente alla sostituzione dei consiglieri revocati.

Gli Amministratori nominati direttamente dal Comune di Verona cessano comunque dal mandato nel caso in cui venga rinnovato il Consiglio Comunale a seguito di elezioni amministrative.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nomina il Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Comune di Verona ai sensi del precedente comma.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 13 del presente Statuto.

L'Organo Amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla nomina e comunque non oltre tre esercizi sociali, che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, fatto salvo quanto

sopra previsto per i consiglieri di nomina del Comune di Verona, e sono rieleleggibili.

ARTICOLO 21 - SOSTITUZIONE AMMINISTRATORI CESSATI

Qualora nel corso dell'esercizio venga a cessare l'Amministratore Unico o, nel caso del Consiglio di Amministrazione, uno o più Amministratori, si potrà provvedere alla loro sostituzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2386 c.c. e fatto salvo quanto previsto per i consiglieri di nomina spettante al Comune di Verona.

ARTICOLO 22 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è presieduto dal Presidente. Esso può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente con il solo incarico di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di assenza o di impedimento da parte del Presidente e del Vice Presidente, se nominato, le relative funzioni saranno svolte dall'Amministratore più anziano per età tra quelli di nomina comunale. Nei rapporti con i terzi la firma di chi sostituisce il Presidente o il Vice Presidente costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della Società, fermo restando il rispetto degli indirizzi ed obiettivi gestionali fissati dal Comune di Verona e dagli eventuali altre Enti pubblici soci;
- b) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate al Direttore Generale e dal Comune di Verona e dagli eventuale altri Enti pubblici soci;
- c) vigila sulla corretta gestione della Società e sul regolare andamento dell'attività sociale. Sovrintende in particolare all'esercizio dei poteri attribuiti al Direttore Generale dal presente statuto;
- d) ha la legale rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi e la rappresentanza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, promossi dalla Società o contro la stessa, salvo quanto previsto all'art. 27, comma 3, lettere i) ed l) del presente statuto;
- e) esercita ogni altra competenza a lui attribuita dalla legge, dal presente statuto o a lui delegata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c..

ARTICOLO 23 - CONVOCAZIONE E LAVORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale e comunque nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando sia stata presentata una richiesta scritta da almeno due quinti (2/5) dei membri in carica, con arrotondamento, in caso di numero decimale, al numero intero superiore, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, anche recapitata a mano, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi al domicilio di ciascun membro del Consiglio, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza tale termine può essere ridotto sino a quarantotto (48) ore prima dell'adunanza. Della convocazione viene dato avviso negli stessi modi e termini ai Sindaci Effettivi.

Il Consiglio si considera validamente costituito, anche in difetto di regolare convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi, purchè

ne sia comunque data preventiva comunicazione al Comune di Verona e agli eventuali altri Enti pubblici soci.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, nei casi previsti dall'art. 22 del presente statuto.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica e se è stato espresso il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 24 - VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale che, trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, è firmato da chi presiede e dal segretario, anche estraneo al Consiglio.

ARTICOLO 25 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società, essendo ad esso demandati tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che, ai sensi di legge e del presente statuto, sono riservati all'Assemblea, al Presidente ed al Direttore Generale, fermo restando il rispetto degli indirizzi ed obiettivi gestionali fissati dal Comune di Verona e dagli eventuali altri Enti pubblici soci, anche per l'esercizio del controllo analogo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato scelto tra i propri componenti, determinandone i poteri. E' comunque fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione ha altresì la facoltà di delegare al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento al sostituto, l'adozione degli atti d'urgenza altrimenti di competenza del Consiglio stesso e/o del Direttore Generale sentito il Direttore stesso, predeterminandone gli ambiti d'intervento e nel rispetto dell'art. 2381 del c.c..

In tal caso il soggetto delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione, in ordine agli atti d'urgenza assunti, nella prima seduta utile.

In via puramente esemplificativa e non esaustiva, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:

a) salvo quanto previsto all'art. 22, lett. a) del presente statuto:

- i documenti previsionali e programmatici, quali ad esempio i budget di esercizio e quelli pluriennali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- le tariffe ed i prezzi, nella determinazione dei quali si farà riferimento al documento di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Verona e dai competenti organi degli altri eventuali enti pubblici soci affidatari di servizi;

- la definizione degli obiettivi e dei programmi aziendali, compresi quelli di investimento, con l'indicazione delle relative priorità;

- la politica sindacale aziendale e le relative priorità e linee di condotta;

b) le convenzioni e gli accordi con gli enti locali e le loro associazioni, per l'erogazione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) la costituzione di società, l'acquisto ed alienazione di partecipazioni e/o obbligazioni convertibili, nonché la gestione di partecipazioni e la costituzione di vincoli su partecipazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) l'acquisto o la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) l'assunzione di finanziamenti fino ad Euro 1.000.000,00 (unmilione), riservando alla competenza dell'Assemblea Ordinaria l'autorizzazione per le operazioni che eccedono detto limite;
- g) la concessione di garanzie reali o personali in favore di terzi;
- h) la nomina del Direttore Generale, a norma di legge e degli indirizzi impartiti dagli enti pubblici soci, la definizione e l'eventuale risoluzione del suo rapporto di lavoro, nonché la nomina di un Vicedirettore Generale, scelto tra i dirigenti della società, con il solo compito di sostituire il Direttore in caso di assenza o impedimento, senza compensi aggiuntivi;
- i) i criteri e le linee fondamentali dell'organizzazione interna e il recepimento degli accordi sindacali aziendali;
- l) su proposta del Direttore Generale, le politiche del personale ivi comprese le assunzioni e i licenziamenti, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi impartiti dagli enti pubblici soci;
- m) la quotazione della società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) i provvedimenti che garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale fissati dall'Amministrazione pubblica controllante, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del proprio Presidente o di chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 22 del presente statuto, è tenuto a comunicare preventivamente ai soci l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione posta a suo corredo.

ARTICOLO 25 bis - COMPETENZE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, tra cui quelli elencati all'art. 25, comma 5, del presente Statuto, esclusi quelli che, ai sensi della legge e del presente Statuto, sono riservati all'Assemblea dei Soci e al Direttore Generale.

ARTICOLO 26 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, debitamente documentate, ed un compenso onnicomprensivo fissato dall'Assemblea, fermo il disposto dell'art. 2389, secondo comma, c.c..

ARTICOLO 27 - DIRETTORE GENERALE: NOMINA E COMPETENZE

Il Direttore Generale è nominato dall'Organo Amministrativo, nel rispetto delle procedure di selezione previste dalla normativa vigente. L'Organo Amministrativo ne determina anche il compenso nei limiti di legge e degli indirizzi impartiti dagli enti pubblici soci. L'incarico di Direttore Generale ha una durata di tre (3) anni ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge, un diploma di laurea, magistrale o specialistica, in giurisprudenza, economia e commercio, ingegneria o equipollenti, nonché comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati.

Il Direttore Generale:

- a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dall'Organo Amministrativo;

- b) sovrintende ad ogni aspetto dell'attività sociale, coordinando in particolare l'attività di gestione dei dirigenti;
- c) determina la struttura organizzativa interna, per quanto non di competenza dell'Organo Amministrativo;
- d) salvo quanto previsto all'art. 22, comma 4, lett. a) del presente statuto, cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione;
- e) partecipa, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo ed i provvedimenti di urgenza adottati dal componente delegato, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del presente statuto;
- g) dirige il personale, secondo i criteri e le linee di organizzazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 25, comma 5, punto l) o dall'Amministratore Unico. Adotta tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, compresi gli atti di preposizione agli uffici, anche di livello dirigenziale, secondo quanto previsto dalla legge e dai C.C.N.L.;
- h) gestisce le trattative e stipula gli accordi sindacali, nell'ambito delle linee di politica sindacale definite dall'Organo Amministrativo;
- i) promuove azioni giudiziali e resiste alle stesse, con facoltà di conciliarle o transigerle, anche senza autorizzazione dell'Organo Amministrativo, qualora si tratti di azioni per la riscossione di crediti conseguenti all'esercizio dell'ordinaria attività aziendale ovvero di controversie di lavoro;
- l) interviene di norma personalmente nelle udienze di trattazione delle cause di lavoro e delle altre cause per le quali è prevista la personale comparizione del legale rappresentante della Società;
- m) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento della Società;
- n) informa comunque l'Organo Amministrativo su ogni affare per il quale gli venga da questi espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa;
- o) può sottoporre all'Organo Amministrativo, al fine di ricevere eventuali indicazioni in merito, ogni questione od atto, seppure di propria competenza ai sensi del presente statuto;
- p) firma la corrispondenza e gli atti non riservati all'Amministratore Unico o al Presidente;
- q) conclude atti e contratti, convenzioni e accordi di servizio, in esecuzione delle delibere dell'Organo Amministrativo, esercitando i relativi poteri di rappresentanza e di firma.

Qualora non sia stato nominato il vicedirettore generale ai sensi dell'art. 25, lett. h), in caso di assenza o impedimento ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Direttore Generale, le relative funzioni saranno svolte da un sostituto con qualifica dirigenziale, designato dal Direttore Generale, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di procedere autonomamente alla nomina del sostituto in caso di assenza o impedimento per un periodo temporale continuativo superiore a sessanta giorni. Nei rapporti con i terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questo.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci ed al Direttore Generale o a chi ne fa le veci, in via disgiunta, relativamente alle competenze a ciascuno spettanti ai sensi del presente statuto.

ARTICOLO 29 - COLLEGIO SINDACALE: NOMINA E COMPETENZE

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri Effettivi e 2 (due) Supplenti, ed è nominato ai sensi di legge, salvo il diritto del Comune di Verona previsto al comma successivo.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 13 del presente Statuto.

In ottemperanza al disposto della L. 120/2011 e del Regolamento attuativo D.P.R. n. 251/2012, la nomina del Collegio Sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga comunque il numero di componenti previsto dalla predetta normativa.

L'organo di controllo dura in carica per 3 (tre) consecutivi esercizi sociali ed i suoi componenti sono rinnovabili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica.

Ai sensi dell'art. 2449 c.c., il Comune di Verona ha il diritto di procedere direttamente alla nomina dei Sindaci in proporzione alla propria quota di partecipazione al capitale sociale.

Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere un sindaco nominato dal Comune.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il compenso, onnicomprensivo, dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto di nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi impartiti dagli enti pubblici soci.

Il Collegio Sindacale dovrà seguire le direttive date dal Collegio dei Revisori del Comune di Verona, purché non in contrasto con le norme di legge che regolano l'attività dei sindaci di una s.p.a..

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposto registro secondo quanto previsto dall'articolo 2409 *bis*, comma 1, del c.c. ed è regolata dal d.lgs. n. 39 del 2010.

Il compenso, onnicomprensivo, del revisore legale dei conti o della società di revisione è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

ARTICOLO 31 - TRASPARENZA

La società adempie agli obblighi previsti dai d.lgs. n. 33/2013 e n. 175/2016, assicurando il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento tempestivi dei dati, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 d.lgs. n. 33/2013.

La società provvede alla trasmissione agli enti pubblici soci delle delibere dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e del Consiglio di Amministrazione,

nonché dei dati che di volta in volta verranno dagli stessi richiesti per l'adempimento degli obblighi di trasparenza di loro competenza.

La società promuove altresì l'applicazione dei principi di trasparenza di cui all'art. 22, commi 1, lett. b) e 2 del d.lgs. n. 33/2013 anche nei confronti delle proprie società controllate.

ARTICOLO 32 - BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, all'elaborazione ed alla stesura del bilancio sociale.

Il bilancio della Società sarà assoggettato a certificazione contabile ad opera di una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è diminuita al di sotto di questo importo, fino alla sua completa reintegrazione nella medesima misura;
- il 15% (quindici per cento) a riserva statutaria;
- il residuo verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 32 BIS - CONTROLLO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI.

Il Comune di Verona e gli eventuali altri Enti pubblici soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle disposizioni del presente statuto.

A tal fine gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere all'Ente/Enti pubblici soci, almeno **trenta** giorni prima di quello fissato per il loro esame, i seguenti atti e documenti:

- relazione semestrale sull'andamento della società, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;
- bilancio annuale e semestrale;
- documenti previsionali e programmatici, quali ad esempio budgets annuali e pluriennali, piani industriali e di investimento;
- bilancio consolidato di gruppo, se previsto;
- ogni altra documentazione richiesta dai soci, ritenuta necessaria ed opportuna per l'esercizio del controllo di cui alla legge e al presente Statuto.

Attraverso l'esame di tali atti e documenti il Comune di Verona e gli eventuali altri Enti pubblici soci verificano, per il tramite dei propri competenti uffici, lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati, nonché il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità della gestione.

Entro tre giorni precedenti la data per il loro esame da parte degli organi sociali, il socio Comune di Verona e gli altri eventuali Enti pubblici socio, potranno inviare alla società atti di indirizzo vincolanti.

ARTICOLO 33 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

La Società si scioglie ai sensi e nei casi previsti dall'art.2484 c.c..

Fermo restando quanto previsto nell'art. 11 per il caso di trasferimento fra vivi delle azioni, la Società si scioglie anche nel caso in cui la partecipazione del Comune di Verona al capitale sociale risulti per qualsiasi altra causa inferiore al cinquantuno per cento (51%).

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

ARTICOLO 34 - NORME GENERALI E CONTROVERSIE

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia di società per azioni.

Per tutte le controversie di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci ed i componenti degli organi sociali, il foro competente è quello di Verona.

Firmato:

Francesco Barini

Alessio Paladini - Notaio - sigillo